



# COMUNE DI AVELLA

## PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. n. 1641 / 2020 del 31.03.2020

### **BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C/C1 NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TRIBUTARIO-CONTABILE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.**

Pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale –  
Concorsi ed Esami n. 26 del 31.03.2020

Termine di ricezione domande: entro il 30.04.2020

#### **ATTENZIONE!**

**I termini di ricezione delle domande sono sospesi per effetto dell'art. 103 del D.L. 18/2020  
Essi inizieranno a decorrere dal 16 APRILE 2020**

#### **IL RESPONSABILE DEL PERSONALE**

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 153/2020 di indizione della procedura di reclutamento ordinario tramite Concorso Pubblico per titoli ed esami, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 24.02.2020 con cui è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022;

Visto il Regolamento comunale vigente in materia di Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2012, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19/2020;

#### **RENDE NOTO**

Che è indetto il procedimento di reclutamento ordinario tramite Concorso Pubblico, per titoli ed esami, disciplinato nel seguente articolato.

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO E NORME GENERALI**

1. Il Comune di Avella indice la procedura di reclutamento tramite concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di n.2 posti di categoria C posizione economica C1 nel profilo professionale di “Istruttore tributario-contabile” con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno del Comparto Funzioni Locali.

**DECLARATORIA DEL PROFILO:** *Il profilo di attribuzioni prevede lo svolgimento di attività istruttorie e l'assunzione di responsabilità di procedimento nella gestione contabile e finanziaria dell'Ente, e nella gestione delle entrate locali (tributarie, extra-tributarie e patrimoniali). Il lavoratore è inserito, con ruoli di responsabilità, nella Unità Organizzativa deputata alla gestione dei Servizi Finanziari e alla programmazione e gestione delle Entrate comunali.*

*In considerazione del profilo di competenze richieste, e delle norme del contratto collettivo nazionale applicabile ai lavoratori del comparto, l'accesso alle procedure selettive è consentito ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (che permette l'accesso all'Università). Sono valutati i titoli di studio superiori conseguiti in materie economiche, oltre all'esperienza professionale, ai titoli di servizio e l'iscrizione in albi o elenchi nazionali, se attinenti all'ambito di attribuzioni specifiche richieste nell'esercizio del ruolo. Sono altresì valutati titoli ulteriori in grado di attestare il livello di ulteriore qualificazione dei candidati.*

2. Il trattamento economico per la specifica posizione è quello previsto dal CCNL vigente per il comparto di contrattazione Funzioni Locali.
3. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ed in conformità al Piano triennale delle Azioni Positive.
4. Non è operante la riserva prevista per il collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge n. 68 del 13/3/1999.
5. Opera la riserva di n. 1 posto in favore dei militari volontari congedati senza demerito, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle frazioni di posto residuali della programmazione 2019/2021 anno 2019, e di quelle ulteriori cumulatesi in relazione ai nuovi posti messi a Concorso in attuazione del

Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs. n. 8/2014.

### **ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per l'assunzione in servizio presso l'Ente è necessario il concomitante possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, pubblicato nella G.U. del 15.3.1994, serie generale n. 61; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, altresì, possedere, ai fini dell'accesso al posto messo a concorso, oltre ai requisiti previsti per i cittadini italiani, i seguenti requisiti:
    - godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
    - adeguata conoscenza della lingua italiana;
  - b) età non inferiore a diciotto anni, e non superiore al limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo;
  - c) godimento dei diritti civili e politici;
  - d) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
  - e) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
  - f) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ancorché non passate in giudicato, ovvero, di avere riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
  - g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell'anno 1986;
  - h) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge n. 104/92. L'Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità alla mansione i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria;
  - i) titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore (che permette l'accesso all'Università). I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero sono ammessi, purché il titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli richiesti nei modi previsti dalla legge o sia stato riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il candidato dovrà dimostrare l'equivalenza stessa mediante l'inoltro del provvedimento che la riconosce entro il termine di presentazione della candidatura.
2. I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di concorso e devono permanere anche al momento dell'assunzione, ad eccezione del requisito dell'età, e fatto salvo quanto previsto da norma di legge.

### **ART. 3 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

1. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta esclusivamente sullo schema allegato al presente Bando, unitamente alla documentazione richiesta a corredo della stessa dovranno pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.
2. La domanda e la documentazione richiesta, dovrà pervenire entro i termini prescritti, all'indirizzo PEC: [personale.avella@cert.irpinianet.eu](mailto:personale.avella@cert.irpinianet.eu) e recare nell'oggetto: BANDO DI CONCORSO PER ISTRUTTORE TRIBUTARIO-CONTABILE. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. La domanda e la documentazione richiesta per la partecipazione al concorso è prodotta e trasmessa, mediante una delle seguenti modalità alternative:
  - A. Domanda e documentazione richiesta, in originale digitale, formato .pdf, e copia per immagine su supporto informatico (scansione) del documento di identità, sottoscritte con firma digitale e trasmesse con posta elettronica certificata.

- B. Copia per immagine su supporto informatico (scansione), della domanda e della documentazione originale analogica sottoscritta con firma autografa, unitamente a copia per immagine del documento di identità, trasmesse con posta elettronica certificata.
- C. Domanda e documentazione in originale digitale, formato .pdf, e copia per immagine su supporto informatico (scansione) del documento di identità, trasmesse con posta elettronica certificata intestata al candidato titolare della medesima, ai sensi dell'art. 65 c. 1 lett. c-bis del D.lgs. n. 82/2005.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine prescritto, farà fede la data riportata sulla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal sistema di posta elettronica certificata.
  4. Non sono imputabili al Comune, eventuali disfunzioni dei servizi utilizzati per la trasmissione della documentazione, ovvero, le conseguenze ascrivibili alla mancata indicazione dell'oggetto all'interno del messaggio di posta elettronica certificata.
  5. La domanda contiene tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire, tra cui:
    - a) generalità complete e codice fiscale;
    - b) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, l'indirizzo di posta elettronica certificata nonché recapito telefonico;
    - c) il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando;
    - d) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni, nonché dalla legge n.482 del 2 aprile 1968, e successive modificazioni e integrazioni;
    - e) il possesso di titoli che diano diritto all'assegnazione dei punteggi aggiuntivi.
  6. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174 del 7 febbraio 1994.
  7. I candidati diversamente abili dovranno specificare la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifica richiesta. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione, e dovrà contenere specifica autorizzazione del Comune al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà al Comune di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
  8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potessero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile.
  9. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nell'ambito della procedura di partecipazione. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dal concorso, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica. n.445 del 28 dicembre 2000. Ogni e qualsiasi comunicazione ufficiale non espressamente prevista dal bando avverrà a mezzo posta elettronica certificata, in ossequio ai dettati del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
  10. Alla domanda dovrà essere allegato:
    - A. Curriculum *vitae et studiorum* redatto secondo il modello europeo, dal quale risultino chiaramente evidenziati i requisiti richiesti di ordine culturale, professionale e di servizio, ed eventuali ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso.
    - B. Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
  11. Tutta la documentazione dovrà essere firmata anche per autorizzazione al trattamento dei dati personali. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di selezione. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal GDPR Regolamento generale per la protezione dei dati

personali n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018. Titolare del trattamento è il Comune di Avella, incaricato del trattamento è il Responsabile del procedimento.

#### **ART. 4 – AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA CONCORSUALE**

1. Le cause di esclusione dalla procedura, per inammissibilità della domanda di partecipazione, afferiscono ai seguenti vizi insanabili:
  - a) produzione e/o trasmissione della documentazione richiesta secondo modalità e/o tempistica difformi rispetto alle prescrizioni del Bando;
  - b) mancata presentazione del curriculum *vitae et studiorum*;
  - c) mancanza dei requisiti di ammissione prescritti dal Bando;
  - d) mancata presentazione della copia del documento di identità in corso di validità.
2. Scaduto il termine di presentazione delle domande previsto dal Bando, il Responsabile del procedimento verifica le domande presentate dai candidati entro il termine di scadenza, con riferimento alle suddette cause di esclusione, e ne determina l'ammissione o l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento, e comunicata all'interessato tramite posta elettronica certificata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
4. Le domande contenenti omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per le "regolarizzazioni" solo formali dei documenti di rito inoltrati, per le quali il responsabile del procedimento provvederà ad ammettere "con riserva" assegnando al candidato un termine per regolarizzare. Decorso infruttuosamente tale termine, il candidato è escluso dal concorso con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento.
5. Per omissione si intende la mancata presentazione di documentazione espressamente richiesta dal bando, ovvero, l'omissione di una dichiarazione prevista espressamente nel bando.
6. La verifica in ordine all'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuata al momento dell'assunzione in servizio. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati verrà cancellato dalla graduatoria. È facoltà del responsabile del procedimento disporre un controllo sulle dichiarazioni rese dai candidati, anche in corso di espletamento della procedura concorsuale.
7. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **ART. 5 – PRECEDENZE E PREFERENZE**

1. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli, sono di seguito elencate. A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
  - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e) gli orfani di guerra;
  - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - h) i feriti in combattimento;
  - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso questo Comune anche nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata continuativa;
  - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

- s) gli invalidi ed i mutilati civili;
  - t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. I periodi di servizio prestati come "lavoratori socialmente utili" costituiscono titolo di preferenza nei limiti e ai sensi di cui all'art. 12 comma 1 e comma 3 del D.lgs. n. 468/97.
  3. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; c) dalla minore età.

#### **ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La commissione esaminatrice è nominata una volta spirato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando.
2. La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Responsabile del procedimento, tenendo conto delle cause ostative al conferimento secondo la disciplina vigente applicabile. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato a uno dei due sessi.
3. Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice dovrà essere così ripartito:
  - 10 per i titoli;
  - 30 per ciascuna delle prove scritte;
  - 30 per la prova orale.

#### **ART. 7 - PROCEDURA CONCORSUALE**

1. La procedura concorsuale è articolata nello svolgimento di due prove scritte, una delle quali a contenuto teorico-pratico, nella valutazione dei titoli, e in una prova orale. Le prove sono progettate dalla Commissione esaminatrice per accertare il possesso di idoneo profilo di competenze, capacità e attitudini dei candidati, rispetto ai contenuti della declaratoria del profilo professionale richiesto dall'Amministrazione. La Commissione esaminatrice determina, pertanto, il contenuto delle prove in stretta correlazione con i contenuti della declaratoria del profilo professionale del posto messo a concorso, secondo la disciplina dettata dal Regolamento comunale in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi (art. 95 e ss.).
2. L'accertamento delle competenze "teoriche" possedute dai candidati verterà sulle seguenti materie di esame:
  - ✓ ordinamento istituzionale degli Enti locali ex D.lgs. n.267/2000 e legge sul procedimento amministrativo;
  - ✓ in particolare è richiesta la padronanza nelle seguenti materie: gestione dei servizi pubblici locali; tributi locali ed altre entrate degli enti locali; gestione dei fondi vincolati; contabilità economica, finanziaria ed economico-patrimoniale; trasparenza e tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari; trasparenza e anticorruzione; beni pubblici; sistema dei controlli; programmazione e bilanci, gestione del bilancio, investimenti, tesoreria, registrazioni contabili, risultati di gestione e rendiconti; sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+); gestione fondi UE; split payment e reverse charge;
  - ✓ elementi di: diritto civile, disciplina del lavoro pubblico e contrattazione di comparto, norme in materia di appalti e concessioni;
  - ✓ elementi di: diritto costituzionale con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;
  - ✓ elementi di: diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
3. La prima prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica, sulle materie di cui al precedente punto 2.
4. La seconda prova scritta consiste nella predisposizione di atti amministrativi, relazioni e documenti tecnici, anche con l'utilizzo delle comuni applicazioni informatiche per il lavoro d'ufficio.
5. È prevista la possibilità di effettuare "prove preselettive" consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla e miranti ad accertare il possesso da parte del candidato delle capacità di base necessarie per la professionalità richiesta, nel caso in cui il numero di candidati ammessi sia superiore a 50. In tal caso, all'esito delle preselezioni, saranno ammessi alle prove scritte i candidati collocati nei primi 30 posti della graduatoria di merito ed eventuali candidati collocati "ex aequo" rispetto al 30esimo. Il punteggio conseguito alle prove preselettive non è cumulabile con quello delle prove scritte e orali per l'attribuzione del punteggio finale.

6. Per la valutazione di ogni prova scritta, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 30. Non possono essere ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno 21/30.
7. Nel verbale redatto, per ogni seduta effettuata dalla Commissione, deve comparire dettagliatamente la votazione espressa per la valutazione degli elaborati delle prove scritte.
8. Per la valutazione della prova scritta a contenuto teorico-pratico la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei risultati in base agli elementi essenziali degli stessi, individuati in sede di formulazione della prova, tenendo altresì presente il tempo impiegato dal candidato, ove richiesto.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte.
10. La prova orale verterà sugli argomenti delle prove scritte e sarà volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Di tale accertamento si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
11. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata dalla Commissione per la prova orale deve comparire dettagliatamente la votazione espressa.
12. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene immediatamente affisso alla porta dell'aula in cui si è tenuta la prova orale con il relativo punteggio attribuito.
13. Al termine dell'intera prova orale si provvederà all'immediata affissione della graduatoria di merito dei candidati idonei, a firma del Presidente della Commissione, con i relativi punteggi attribuiti.
14. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione dopo le prove scritte e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati, solo con riferimento ai candidati che abbiano partecipato utilmente ad entrambe le prove scritte, secondo i criteri di seguito prescritti:

**A. Attribuzione del punteggio al Titolo di studio richiesto per l'ammissione.**

**Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2**, ed è graduato in proporzione alla votazione conseguita, secondo l'algoritmo seguente:  $(votazione\ conseguita - votazione\ minima) \times (punteggio\ massimo\ attribuibile) \div (votazione\ massima - votazione\ minima)$ .

**B. Attribuzione del punteggio ai Titoli ulteriori, culturali e professionali.**

**Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2** ed è graduato come segue:

- I. Conseguimento di Laurea triennale secondo il nuovo ordinamento, in materie economiche: **punti 0,5**;
- II. Conseguimento di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) oppure titoli equiparati di Laurea specialistica o Laurea magistrale, in materie economiche: **punti 1**;
- III. Formazione specifica e qualificante per il profilo professionale: punti 0,25 per ogni corso espletato e fino al massimo di **punti 0,5**.
- IV. Iscrizione in albi professionali o elenchi nazionali, se attinenti all'ambito di attribuzioni specifiche richieste nell'esercizio del ruolo (Es. dottori commercialisti): **punti 1**.

**C. Attribuzione del punteggio ai Titoli di servizio.**

È valutabile l'esperienza diretta maturata presso Enti del comparto, e servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.lgs. n. 165/2001. Il periodo di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso Forze armate, di cui alla Legge n. 955/1986, è equiparato al servizio civile prestato presso le Pubbliche amministrazioni. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento per il riconoscimento del servizio di cui sopra. Ai titoli di cui alla presente lettera è attribuito un massimo di punti 4, graduati come segue:

- 1) esperienza di servizio attinente al profilo professionale ricercato, maturata presso Enti del comparto, nella categoria C: punti 0,04 per mese o frazione superiore a quindici giorni per i primi 5 anni, e punti 0,07 per i successivi, fino al massimo di punti 4;
- 2) esperienza di servizio attinente al profilo professionale ricercato, maturata presso Enti del comparto nella categoria B: punti 0,02 per mese o frazione superiore a quindici giorni per i primi 5 anni e punti 0,04 per i successivi, fino al massimo di punti 2,5;

- 3) esperienza di servizio attinente al profilo professionale ricercato, maturata presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.lgs. n. 165/2001: punti 0,02 per mese o frazione superiore a quindici giorni per i primi 5 anni e punti 0,04 per i successivi, fino al massimo di punti 1,5; medesimo punteggio è attribuito al periodo di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso Forze armate, di cui alla Legge n. 955/1986;
- 4) esperienza qualificante rispetto al profilo professionale ricercato, maturata presso Enti del comparto nello svolgimento "continuativo" di attività professionali idonee al conseguimento di ulteriori abilità o capacità o competenze previste nella declaratoria del profilo professionale richiesto; punti 0,02 per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino al massimo di punti 1; sono valutabili, esclusivamente, gli incarichi professionali individuali ex art. 7 c. 6 del TUPI D.lgs. n. 165/2001 (di alta specializzazione universitaria).

Alle esperienze di servizio di cui ai punti precedenti, maturate con orario ridotto (part-time) è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi rispetto al normale orario di lavoro.

#### **D. Attribuzione del punteggio ai Titoli vari e alla carriera professionale.**

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2. Sono valutabili le ulteriori qualificazioni anche non attinenti al profilo professionale richiesto, i titoli di studio ulteriori e le iscrizioni ad albi o elenchi professionali anche non attinenti al profilo professionale richiesto.

Sono valutate le attività professionali e di studio, non riferibili ai titoli già valutati, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito dal candidato nell'arco dell'intera carriera, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. La Commissione valuta il "curriculum" professionale del candidato in base alla complessiva attività lavorativa e culturale che risulta essere stata svolta, tenendo conto in particolare degli aspetti che non siano stati considerati nella valutazione delle altre categorie di titoli.

#### **ART. 8 – CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE DI ESAME**

1. Il calendario e la/le sede/sedi di esame, saranno rese note mediante Avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune di Avella e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Concorso del sito web istituzionale. L'avviso, cui è attribuito valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sostituisce la comunicazione nei confronti del singolo candidato qualora non ne sia stata comunicata l'esclusione a mezzo pec.
2. I candidati, ai quali non sia stata notificata l'esclusione, tramite posta certificata, sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal Bando. Essi dovranno, senza ulteriori comunicazioni, presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti nel predetto Avviso per lo svolgimento delle prove scritte, muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle suddette prove scritte, da intendersi come espressa rinuncia, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale.
3. Nel caso in cui si dovesse procedere, per il numero di candidati ammessi, alla effettuazione delle prove preselettive, la data e la sede delle stesse prove saranno rese note con medesimo Avviso.
4. Per esigenze di celerità e speditezza del procedimento amministrativo, le due prove scritte potranno essere espletate nello stesso giorno, in successione, a insindacabile decisione della Commissione esaminatrice.
5. L'esito delle prove scritte sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Avella e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Concorso del sito web istituzionale.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione tramite posta elettronica certificata con l'indicazione della votazione riportata in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato tramite posta elettronica certificata ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
7. Con le stesse modalità, saranno notificate le eventuali non ammissioni alla prova orale.

#### **ART. 9 – PUNTEGGIO FINALE E GRADUATORIA DI MERITO**

1. Il punteggio finale conseguito dal candidato è determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del punteggio attribuito ai titoli, e della votazione conseguita nella prova orale; detto punteggio finale è espresso in settantesimi.
2. Nella formazione della graduatoria, e dichiarazione dei vincitori, si terrà conto della riserva di n. 1 posto determinata ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, qualora vi siano candidati idonei in graduatoria finale, questi hanno titolo alla assunzione in via prioritaria.

3. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dal precedente art. 5, fermo restando l'obbligo di applicazione della riserva ex art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 (con le modalità indicate al precedente comma 2).
4. Sono dichiarati vincitori, i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, rispetto ai posti da coprire.
5. La graduatoria di merito, con la dichiarazione dei vincitori, unitamente a tutti gli atti della procedura concorsuale, è approvata con determinazione del Responsabile del procedimento.
6. I termini di efficacia della graduatoria e l'eventuale scorrimento della stessa, sono determinati in applicazione delle condizioni previste a legislazione vigente.

#### **ART. 10 – PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA**

1. La produzione dei documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, è effettuata conformemente alle prescrizioni dettate dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9/5/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 11 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO**

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e sono assunti in prova nel profilo professionale e nella categoria in cui risultano vincitori. Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione della graduatoria del concorso, si intende rinunciatario al posto.
2. Per eccezionali e giustificativi motivi, tempestivamente comunicati dall'interessato, il termine fissato per l'assunzione del servizio potrà essere prorogato dal responsabile del servizio per non più di tre mesi, salvi i casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio.
3. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

#### **ART. 12 - NORME FINALI**

1. La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, di quanto previsto dal presente Bando e di tutti gli atti ad esso connessi.
2. Il Comune ha la facoltà di sospendere, rinviare, annullare o revocare in qualsiasi momento il presente Bando, di modificarlo, nonché di riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è il Responsabile dei Servizi Generali e Personale.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme di fonte primaria e secondaria vigenti.

Il Responsabile del Personale  
*f.to* Dott. P. Gaglione